

Trasporto rifiuti di propria produzione: necessaria iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

Si ricordano alcune importanti regole per il **trasporto dei rifiuti speciali**.

Il trasporto dei rifiuti speciali **derivanti dallo svolgimento della propria attività** imprenditoriale (es. **imballaggi** in carta, imballaggi in plastica, **toner**, **olio esausto**, ecc.) verso i **centri di smaltimento** o le **isole ecologiche** normato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. ambientale) e pu² avvenire con le seguenti modalit² :

- **incarico conferito ad una ditta specializzata** regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il ritiro e il trasporto del rifiuto;
- trasporto dei rifiuti **con mezzi propri, previa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** cat. 2bis (ex art. 212 c. 8 Dlgs. 152/06 "trasporto dei propri rifiuti).

Non ² quindi possibile trasportare i rifiuti senza essere in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale ² Gestori Ambientali.

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 2bis (ex art. 212 c. 8 Dlgs. 152/06 "trasporto dei propri rifiuti) deve essere **inviata telematicamente** utilizzando il portale dell'Albo e sostenendo i costi iniziali di iscrizione. L'iscrizione ² valida 10 anni e deve essere **rinnovata ogni anno entro il 30 aprile** pagando il **diritto annuo** di 50 euro. Eventuali modifiche alle informazioni aziendali (ad es. ragione sociale o targhe degli automezzi autorizzati) dovranno essere tempestivamente comunicate.

Sanzioni previste

Gli organi preposti stanno effettuando il **controllo** delle aziende che hanno effettuato **trasporto** di tali rifiuti **senza l'iscrizione** all'Albo Gestori Ambientali, consultando gli **accessi effettuati alle isole ecologiche**.

Il trasporto da parte di soggetto con partita Iva non iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ² punibile con:

- la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi (ai sensi e per gli effetti dell'art. 256, comma 1 lett. a) del D.lgs 152/06).

In base all'art. 318-quater comma 2, la sanzione ² pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Per consulenza, presentazione delle pratiche e ulteriori chiarimenti:

UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE

tel. 0173/226611

e-mail servizi@acaweb.it

Categoria

1. News Sicurezza Lavoro, Igiene, HACCP

Data di creazione

21 Marzo 2024